



# VILLAGRANDE STRISAILI

De.C.O. FORMAGGIO OVINO

**DISCIPLINARE DI GARANZIA  
PER L'ORIGINE E LE CARATTERISTICHE  
DEI PRODOTTI DEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE  
"LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI  
PRODOTTI TIPICI LOCALI E  
PER L'ISTITUZIONE DELLA De.C.O.  
(DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)"  
FORMAGGIO OVINO DI VILLAGRANDE STRISAILI**

Approvato con Del. CC n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## **ART. 1 – DENOMINAZIONE**

L'assegnazione del logo De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine) è riservata esclusivamente al formaggio ovino che risponde alle condizioni e ai requisiti del presente disciplinare.

## **ART. 2 – DESCRIZIONE DEL PRODOTTO**

La denominazione De.C.O. indica l'origine dei prodotti e il loro legame storico e culturale con il territorio di Villagrande Strisaili. Il legame del formaggio ovino con il territorio è dimostrato da fattori storici, economico-produttivi e culturali. Tale legame si esplica sulla base dei seguenti criteri principali:

1. materie prime: latte ovino fresco, caglio e sale;
2. luogo di lavorazione: Villagrande Strisaili;
3. tipicità: le materie prime utilizzate per la produzione del formaggio ovino sono tutte rigorosamente locali.
4. tradizione: il tipo di lavorazione che ancora oggi viene seguito è sostanzialmente quello che si tramanda dal passato, l'unica differenza è rappresentata dall'utilizzo dei moderni utensili e macchinari;
5. unicità: è data dalla salatura a secco e non in salamoia, eseguita a mano.

## **Art. 3 – Criteri**

Per l'assegnazione del logo, i prodotti devono rispondere ad almeno tre dei requisiti sopra indicati.

**A - Materie prime** - Il logo De.C.O. viene dato ai prodotti composti prevalentemente da materie prime provenienti dal territorio comunale, ovvero, il 50% delle materie prime devono obbligatoriamente provenire dal territorio comunale. Criterio valutativo preferenziale è l'utilizzo di materie alimentari o non di provenienza nazionale quand'anche reperibili sul mercato internazionale.

**B - Luogo di lavorazione** - Il logo può anche essere concesso a prodotti composti da materie prime provenienti da altro luogo del territorio provinciale/regionale purché la lavorazione avvenga in una struttura situata nel territorio comunale. Per lavorazione non s'intende il mero assemblamento di più

prodotti, o più pezzi, provenienti da altri luoghi ma l'attività vera e propria di lavorazione, di manipolazione, di confezionamento, ecc...

**C – Tipicità** – Il logo può essere concesso esclusivamente alle produzioni e ai prodotti il cui legame tra le materie prime, le produzioni e il territorio di Villagrande Strisaili sia inequivocabile.

**D – Tradizione** - Il logo può essere concesso esclusivamente alle produzioni e ai prodotti preparati con metodologie di trasformazione tradizionali.

**E - Unicità** - Il prodotto deve essere di per sé specifico, inimitabile e non ingannevole in modo da non indurre in errore il consumatore in merito alle caratteristiche del prodotto stesso.

## **ART. 4 – DISCIPLINARE DI GARANZIA**

Ogni candidato deve presentare la domanda per il riconoscimento della De.C.O. corredata dalla seguente documentazione:

**A – Relazione tecnica**, da cui si deve evincere, in maniera chiara che il prodotto, per il quale si richiede il riconoscimento, presenta almeno tre delle caratteristiche di cui all'art. 3 che lo differenziano dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione. Occorre dimostrare inoltre che il prodotto originario della zona possiede qualità e caratteristiche proprie dovute “essenzialmente” o “esclusivamente” a tale origine mediante la sua peculiare caratteristica tecnica quale, a esempio, la forma, l'aroma, il gusto, la composizione, la struttura, tecniche di lavorazione, ecc... Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna i prodotti e le procedure in modo da garantire la tracciabilità del prodotto stesso.

**B - Relazione storica** deve essere corredata da riferimenti bibliografici che comprovano la produzione del prodotto in questione nonché il legame culturale al territorio inteso come nesso tra la zona geografica e la qualità, o le caratteristiche, del prodotto stesso. Ai fini della dimostrazione di questa correlazione tra “l'ambiente” e il “prodotto” sono necessari riferimenti bibliografici, analisi e sondaggi, nonché ogni altro elemento obiettivo che possa avvalorarne la tesi e, parallelamente, consolidarne la tradizione.

## **ART. 5– CONTRASSEGNO**

Ottenuto il riconoscimento della De.C.O., il logo deve riportare il numero che l'ufficio competente assegna, a seguito dell'inserimento nel Registro De.C.O., e deve corrispondere a quello approvato "Villagrande Strisaili terra della longevità" che consiste nel feto di bimbo il cui cordone ombelicale si sviluppa intorno con cerchi di ampiezza sempre maggiore, quasi a ricordare gli anelli di un tronco d'albero. Oltre al logo è necessaria la dicitura del prodotto e la scritta De.C.O. sotto la quale va indicato che trattasi di prodotto tipico locale con specifico numero di registrazione. È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo d'indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalle normative vigenti e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il logotipo può essere utilizzato anche in bianco e nero. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni d'utilizzo

## **ART. 6 – CONTROLLI**

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto dalla Commissione Comunale di valutazione di cui all'art. 5 del Regolamento la quale, in caso di particolari verifiche, anche sul mantenimento del diritto sull'utilizzo del logo e della relativa iscrizione, può avvalersi di personale qualificato del settore specifico.